



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Allegato 1

CONVENZIONE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

La Regione Autonoma della Sardegna, (di seguito indicata "Amministrazione") con sede in viale Trento n. 69, 09123 Cagliari, CF. n° 80002870923, nella persona del Direttore del Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q. della Direzione dell'Organizzazione e del Personale, _____,

nat__ a _____, il _____

e

_____ con sede legale in _____

indirizzo PEC _____

codice fiscale: _____ e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al

n. _____, (di seguito "Istituto"), nella persona

di _____

nat__ il _____ a _____

in qualità di _____

premessi che

- l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono essere idoneamente garantiti



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;

- l'Amministrazione non risponde altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente l'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;

le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011 n. 30/RGS e del 15 gennaio 2015 n. 2/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

le linee guida per l'autorizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute sullo stipendio dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con delibera della giunta regionale n. _____ del _____;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

modificazioni e dalle linee guida emanate dall'Amministrazione.

La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore ad un quinto delle competenze mensili.

In caso di concorso della quota delegata con pignoramenti e/o altre delegazioni o trattenute volontarie a qualsiasi titolo (riscatti e ricongiunzioni di periodi pensionistici, deleghe sindacali, deleghe di finanziamento, piccoli prestiti F.I.T.Q., piccoli prestiti INPS, canoni parcheggio) non si può comunque superare il quinto dello stipendio.

I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2

(beneficiari)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di durata non superiore ad un decennio.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

(trattenute stipendiali)

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Art. 4

(versamento delle trattenute stipendiali)

Le trattenute verranno effettuate dall'Amministrazione e i versamenti verranno operati con accreditamenti al conto corrente bancario/postale dell'Istituto avente le coordinate IBAN:

o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art 5

(oneri amministrativi)

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

(versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato direttamente dall'Istituto mediante un unico versamento annuale da effettuarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT15W0200804810000010951778.

Art 7

(estinzione e rinnovo del finanziamento)

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del prestito precedente.

L'Amministrazione quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima data utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione.

Art 8 (durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo.

Prima della scadenza, le parti con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza.

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa a far data dall'avvenuta cessazione.

Art 9 (recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla scadenza prevista dal precedente art. 8.

Art 10 (attività dell'Istituto)

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria, anche non monomandatari, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso medio", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

imprese".

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11

(comunicazioni dell'Istituto)

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 gennaio successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero rate
- importo mensile rate
- T.E.G.- T.A.E.G.- I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art. 8, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Nelle suindicate evenienze, l'Istituto dovrà inviare l'apposita comunicazione alla Direzione dell'Organizzazione e del Personale – Servizio Previdenza, Assistenza e F.I.T.Q. - all'indirizzo di posta certificata personale@pec.regione.sardegna.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art 12



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

(normativa)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nelle linee guida dell'Amministrazione regionale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate nel corso del tempo, ed in particolare la circolare del 17 gennaio 2011 n. 1/RGS, la circolare del 20 ottobre 2011 n.30/RGS e la circolare del 15 gennaio 2015 n. 2/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Art. 13

(trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

(registrazione in caso d'uso)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7. del DPR n.131/1986).

Art 15

(foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Cagliari,

Per la Società _____

Per la Regione Autonoma della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale

Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Il direttore del Servizio Previdenza, Assistenza e F.I.T.Q. _____